



Automobile Club Roma
Protocollo Uscita
AC Roma/0002012/12
Data 31/05/2012

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL'AUTOMOBILE CLUB ROMA ANNO 2012

(Art. 40 comma 3^{sexies}, Decreto Legislativo n. 165/2001)

1. Premessa

La seguente relazione tecnico-finanziaria, viene adottata ai sensi dell'art. 40 comma 3^{sexies} del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 a corredo del Contratto Integrativo per l'anno 2012 di questo Automobile Club sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 31 maggio 2012.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato ad effettuare il controllo sull'ipotesi del CCI ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D. Leg. vo 165/2001 al fine di procedere con la relativa certificazione.

Le relazioni: illustrativa-tecnico finanziaria con la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti unitamente al testo integrale dell'accordo sindacale vengono quindi sottoposte ad approvazione da parte degli Organi dell'Automobile Club Roma.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo in parola, ai sensi dell'art. 40 bis comma 5 del D.Lgs. 165/2001 il testo contrattuale unitamente alle relazioni e alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti verranno trasmesse all'ARAN e al CNEL per via telematica, e la predetta documentazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente.

2. Costituzione del fondo

Con riferimento all'anno 2012, l'Automobile Club Roma ha provveduto a costituire il Fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Ente, la quantificazione è stata effettuata seguendo le disposizioni legislative e contrattuali per il comparto degli Enti Pubblici non Economici di cui alla legge 70 del 20 Marzo 1975.

Il fondo trattamento accessorio "storico" è stato rideterminato sulla base di tre risorse, personale che si prevede di avere in servizio nell'anno di riferimento, nel quale si concluderà il concorso per l'assunzione di due risorse a tempo indeterminato C1. L'importo, a seguito della determinazione, è stato poi quantificato secondo quanto previsto dall'art 1, comma 189 della legge 266 del 23 Dicembre 2005, come modificato dall'art 67, comma 5 del D.L. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 6 Agosto 2008, e ciò partendo dall'ammontare del fondo 2004 ridotto del 10%, opportunamente integrato come da tabella 1 allegata alla presente.

Al fine di assicurare il contenimento dei costi, così come raccomandato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è stato comunque mantenuto l'importo erogabile dell'anno 2011,



Automobile Club Roma

incrementato esclusivamente degli importi obbligatori dell'indennità di ente a fronte dell'immissione in servizio di 2 nuove risorse nel 2012.

Si evidenzia quindi come l'ipotesi di accordo tra l'Automobile Club Roma e le rappresentanze sindacali rispetti la normativa vigente in materia, in particolare il Decreto Legislativo 165/2001 e il decreto Legislativo 150/2009 e i principi dei C.C.N.L. di riferimento e con i vincoli da questi indicati, sia per quanto concerne le materie delegate alla contrattazione integrativa, sia per quanto concerne gli aspetti economico finanziari derivanti dall'applicazione del contratto integrativo, che trovano specifica quantificazione nella contrattazione annuale.

Tabella 1
Costituzione del Fondo per i trattamenti accessori

Anno 2012	
Totale Fondo 2004	€ 175.000,00
Fondo rideterminato per n. 3 dipendenti	€ 43.500,00
Riduzione del 10% (D.L. n. 112/2008)	€ 4.350,00
Fondo rideterminato al 01/01/2011	€ 39.150,00
- incremento 0,69% su monte salari 2003 (art. 5 - comma 1 – CCNL 2002 / 2005) (biennio economico 2004 / 2005)	€ 3.064,00
- incremento 0,16% su monte salari 2005 (art. 36 – CCNL 01/10/2007)	€ 370,00
- incremento 0,55% su monte salari 2005 (art 1 - comma 2 – CCNL 18/02/2009)	€ 1.272,00
Totale Fondo 2012	€ 43.856,00
IMPORTO DISPONIBILE € 36.700,00	

3. Limite di crescita rispetto all'anno 2010 ed utilizzo del fondo.

Su tale quadro è intervenuto, da ultimo, l'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 78/2010 a norma del quale, a decorrere dal 1° Gennaio 2011 e sino al 31 Dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La Circolare n. 12 del 15 Aprile 2011 - protocollo: 0035819 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di



Automobile Club Roma

tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del Comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso il già citato art 67 del D.L. n. 112/2008.

Si dà atto che le Parti hanno concordato di utilizzare il Fondo per il trattamento accessorio di cui alla *tabella 1*) per remunerare:

Tabella 2
Modalità di ripartizione del fondo dal 1° Gennaio 2012

QUOTE DI FONDO DI NATURA VARIABILE	
Compenso per lavoro straordinario	€ 3.500,00
Compensi diretti a remunerare posizioni organizzative ai sensi dell'art. 16 CCNL 2006/2009	€ 2.500,00
Compensi diretti a remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 32, al. 5, CCNL 1998/2001	€ 9.000,00
Compenso destinato alla <i>performance</i> organizzativa ed individuale	€ 13.000,00
QUOTE DI FONDO AVENTI CARATTERE PERMANENTE	
Indennità di Ente	€ 6.500,00
Fondo per il finanziamento dei passaggi di area	€ 2.200,00
TOTALE	€ 36.700,00

Per quanto riguarda la quota del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente dell' A.C. Roma per l'anno 2012 relativo alla remunerazione della *performance*, esso rispetta le prescrizioni dell'art. 40, comma 3bis del D.Lgs. 165/2001 così come inserito dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto costituisce una quota prevalente del trattamento accessorio ed andrà a remunerare:

- obiettivi di performance organizzativa di Ente: Peso **40%**;
- specifici obiettivi performance di gruppo e/o individuali: Peso **20%**;
- obiettivi di performance legati al livello di capacità e di comportamento professionale ed organizzativo atteso: Peso **40 %**;

Per la quantificazione della quota da attribuire a ciascun dipendente verranno utilizzati i criteri stabiliti dal *Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance* approvato dall'Automobile Club Roma secondo gli obiettivi di performance contenuti nel *Piano Triennale di Performance 2012/2014*.

4. Conclusioni

Il Contratto Collettivo Integrativo decentrato per il personale dell'Automobile Club Roma per l'anno 2012 - sottoscritto in data 31 maggio 2012 trova la necessaria



Automobile Club Roma

copertura nelle uscite di budget 2012 alle voci di spesa 3.B.00.09.a.00 (Salari e stipendi) 91.12004 (Trattamento accessorio aree) e 91.12003 (Indennità di Ente) e non genera aumenti di spesa, determinati in € 44.400,00.

Tale importo rispetta il limite disposto dall'art 2 del Decreto Legislativo 78/2010 come convertito legge 30 Luglio 2010 n. 122.

I criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa sono coerenti con il C.C.N.L. vigente.

Roma, li 31 maggio 2012

IL DIRETTORE
(Riccardo Alemanno)